

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 02/09/2021

A tutte le aziende
Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 22

Oggetto: PERIODI DI QUARANTENA COVID-19 E ASSENZE DEI LAVORATORI FRAGILI E NON FRAGILI: INDICAZIONI INPS SULLA DISPONIBILITÀ DELLE COPERTURE

- **INPS, Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021**

*Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l'INPS fa il punto sull'attuale disponibilità di risorse finanziarie per la tutela dei periodidi quarantena COVID-19 con sorveglianza attiva e delle assenze dei lavoratori **fragili e non** impossibilitati a svolgere il lavoro in modalità agile.*

*Con riferimento ai periodi di quarantena, viene ribadito che il Legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti. **Pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà riconoscere la tutela previdenziale per gli eventiriferiti all'anno in corso.***

Per quanto concerne, invece, i lavoratori fragili, per il 2021, considerato lo specifico stanziamento disposto per la loro tutela, la prestazione è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, non essendo state previste nel frattempo ulteriori proroghe.

Va, comunque, evidenziato che risultano in corso verifiche da parte dei dicasteri interessati volte a rintracciare le risorse per rifinanziare le tutele sopra indicate anche per l'anno 2021.

Si auspica che possano essere individuate tempestivamente le necessarie risorse a copertura delle tutele in esame (periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e assenze dei lavoratori fragili), anche per l'intero anno 2021, al fine di evitare criticità per le aziende nella gestione dei certificati medici emessi a copertura dei suddetti periodi di assenza da parte dei lavoratori coinvolti. Da parte loro, infatti, le aziende non entrano nel merito della causa che ha comportato l'emissione del certificato medico ma devono prenderne atto e gestire di conseguenza l'evento indemnizzando anche per la parte a carico dell'Istituto previdenziale. **Un eventuale mancato stanziamento di risorse a copertura di tali eventi per l'anno 2021 comporterebbe la necessità di un successivo recupero dell'indennità anticipata al lavoratore con conseguente restituzione all'INPS.**

Ci riserviamo di ritornare sull'argomento qualora fossero emanate nuove istruzioni operative.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI